

Allegato D al rep. 15414/7245

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede nel comune di Aldeno (TN) una società consortile cooperativa agricola denominata

Consorzio Vignaioli del Trentino Soc. Cons. Coop. Agricola
più brevemente "**Consorzio Vignaioli del Trentino**",
(d'ora in poi "Consorzio")

Il Consorzio ha la facoltà di istituire, previa delibera dell'Organo Amministrativo e secondo le forme previste dal presente Statuto, sedi secondarie e/o succursali situate altrove.

Alla società consortile cooperativa si applicano le leggi speciali sulla cooperazione, le norme del Codice civile sui consorzi esterni e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Libro V Titolo VI del Codice Civile.

Al Consorzio si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Articolo 2 - Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogato a norma di legge.

TITOLO II - SCOPO

Articolo 3 - Scopo - Oggetto

Il Consorzio intende far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi.

Gli Amministratori del Consorzio devono rispettare la parità di trattamento tra i soci, sia nella gestione del Consorzio sia specificatamente nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività tra il Consorzio ed i soci, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del presente Statuto.

Gli obiettivi che i soci intendono perseguire tramite il Consorzio attengono la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli dei soci e del territorio e del paesaggio vitivinicolo del Trentino; nello specifico il Consorzio ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del C.C. ed in particolare:

- a) la valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale strumento di acquisizione del valore aggiunto derivante dalle fasi successive alla coltivazione della vite e alla promozione delle uve e dei vini;
- b) l'affermazione della priorità delle aziende che attuano l'imbottigliamento del vino all'origine nell'attribuzione di eventuali incentivi comunitari, nazionali o regionali per l'ammodernamento o la razionalizzazione delle strutture delle aziende vitivinicole riguardanti la conversione o riconversione o nuovi Impianti di vigneti, le cantine di vinificazione. Gli impianti di imbottigliamento, le infrastrutture o l'organizzazione distributiva;
- c) la partecipazione prioritaria o specifica a eventuali programmi promozionali comunitari, nazionali, regionali o provinciali;
- d) la realizzazione di iniziative collettive sul piano dell'assistenza tecnica ed enologica, anche nel quadro della normativa igienico-sanitaria dei

prodotti vitivinicoli, o della certificazione della qualità o della coltivazione dei vigneti con metodi biologici, come pure di iniziative collettive commerciali nel campo degli acquisti o della distribuzione in Italia o all'estero;

- e) la divulgazione di informazioni tecniche, economiche, organizzative o normative, sia tra i soci sia negli ambienti esterni che possono interagire con l'attività di imbottigliamento dei vini d'origine;
- f) la valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale massima garanzia di autenticità del prodotto nel rispettivo territorio di coltivazione del vigneto;
- g) la valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale strumento di tutela dei territori a particolare vocazione viticola;
- h) l'eventuale partecipazione alle azioni previste per le organizzazioni dei produttori, dalle norme comunitarie o nazionali;
- i) la rappresentanza e la difesa nelle sedi giudiziarie competenti degli interessi di settore;
- j) la promozione della produzione di prodotti vitivinicoli dei consorziati, anche mediante la divulgazione di tecniche per il miglioramento dei prodotti, delle tecniche di imbottigliamento, per la conservazione e la presentazione degli stessi;
- k) la valorizzazione del marchio consortile anche attraverso iniziative promozionali e pubblicitarie sia nazionali che internazionali;
- l) la promozione di strategie di marketing integrate, volte a valorizzare sia a livello nazionale che internazionale le imprese consorziate, i prodotti vitivinicoli prodotte dalle stesse, anche attraverso la diffusione di marchi collettivi e la promozione di attività complementari al settore vitivinicolo in generale;
- m) la partecipazione ad eventi fieristici e promozionali di rilevanza nazionale e internazionale volti a divulgare e rafforzare l'immagine delle aziende consorziate e del settore vitivinicolo trentino;
- n) la promozione e gestione di fiere, eventi e manifestazioni in genere ed iniziative enogastronomiche a scopo dimostrativo, di conferenze, convegni e altre iniziative sia in proprio che per conto di enti locali, enti pubblici ed altri organismi per la divulgazione dei prodotti vitivinicoli delle aziende consorziate e dei prodotti vitivinicoli Trentini in genere;
- o) la gestione dei punti vendita e assaggio di prodotti enologici, enoteche, sale degustazioni dei prodotti dei soci e, funzionalmente al perseguimento della divulgazione, promozione e vendita dei prodotti dei soci, la somministrazione di alimenti e bevande;
- p) la produzione, anche attraverso soggetti terzi, e la commercializzazione di prodotti realizzati con i marchi o la denominazione del Consorzio;
- q) l'organizzazione di corsi di formazione in merito alla gestione di fondi agricoli, sicurezza, tenuta registri, gestione pratiche amministrative in genere e comunque qualsiasi tipo di formazione inerente lo scopo Consortile;
- r) l'erogazione di servizi nei confronti dei consorziati volti a supportare amministrativamente la gestione delle aziende consorziate;
- s) l'espletamento di attività di sostegno e supporto alla realizzazioni di

sistemi di produzione delle uve e relative trasformazione e imbottigliamento più efficienti;

- t) la riduzione dei costi sostenuti dai soci nell'esercizio dell'attività Agricola.

Il Consorzio può compiere tutte le attività e le operazioni commerciali, amministrative, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al perseguimento degli scopi sociali. In particolare e non esaustivamente il Consorzio:

I) rappresenta i soci nei confronti della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti comunque interessati alla produzione, commercializzazione, tutela o promozione dei prodotti vitivinicoli trentini e dei marchi di origine. Tale rappresentanza si intende conferita con il presente Statuto, che a tali fini funge anche da mandato non oneroso e di durata pari a quella del Consorzio;

II) predispone e/o stipula per conto dei soci accordi, convenzioni e contratti necessari al perseguimento degli scopi statutari;

III) predispone uno o più disciplinari che regolino le condizioni di produzione, in specie fissando degli standards qualitativi, che i soci sono tenuti ad adottare e mantenere;

IV) verifica il rispetto di detto/i disciplinare/i da parte di tutti i soci e degli operatori che intendono avvalersi del marchio collettivo di identificazione del prodotto;

V) commina sanzioni ai soci che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti, nel/i disciplinare/i o negli altri documenti vincolanti approvati;

VI) riscuote incentivi, contributi ed aiuti di ogni tipo da chiunque erogati per le attività connesse a quelle proprie del Consorzio, eccezion fatta per gli incentivi, contributi ed aiuti di ogni tipo da chiunque erogati che siano percepiti o destinati ai soci e non siano correlati alla loro partecipazione al Consorzio;

VII) istituisce, in proprio od avvalendosi dei mezzi o dell'apporto di soggetti terzi, sistemi efficienti volti all'espletamento delle attività statutarie ed in particolare alla commercializzazione e vendita del prodotto dei soci;

VIII) promuove ed esercita ogni azione avanti a qualsiasi organo o giudice per la tutela del marchio collettivo e dell'interesse diffuso dei soci;

IX) propone ed attua, nei limiti delle proprie competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico del settore vitivinicolo trentino, per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari. A tal fine assiste i soci dando loro tutto il supporto e la consulenza necessari;

X) promuove la formazione professionale del personale dei soci.

Il Consorzio ha altresì la facoltà di partecipare ad Associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, cooperative, consorzi, società di capitali, purché dotati di personalità giuridica ed a condizione che abbiano finalità coerenti con gli scopi statutari del Consorzio.

Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con

apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea del Consorzio.

Il Consorzio può aderire ad altri organismi associativi, regionali, nazionali, o internazionali, le cui finalità sono affini o convergenti con quelle del Consorzio o la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può comunque essere inferiore al minimo fissato per legge.

Possono essere soci:

- le aziende vitivinicole (ditte individuali e/o società agricole non cooperative) che operino nel comparto vitivinicolo e abbiano sede legale e operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, intendendosi per tali le aziende che esplicano al loro interno le tre funzioni - non una esclusa - di gestione del vigneto fino alla raccolta dell'uva, della trasformazione in vino dell'uva raccolta nel vigneto gestito, della commercializzazione del prodotto in tal modo ottenuto; e che comunque siano definibili aziende agricole ai sensi della legge, con particolare riferimento a quanto disposto in fatto di acquisto e utilizzo di uva e di vino da parte di azienda agricola;
- le aziende vitivinicole che abbiano titolo per dichiarare in etichetta "imbottigliato dal produttore all'origine".

Non possono fare parte del Consorzio le aziende commerciali in qualunque forma esercitate.

Possono aderire quali soci sovventori anche gli enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica, nei confronti dei quali non valgono le limitazioni di cui sopra, purché la loro partecipazione sia d'ausilio per il perseguimento degli scopi statutari del Consorzio.

In ogni caso, non è ammessa la partecipazione di soggetti che siano portatori di interessi in contrasto con quelli consortili.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti che facciano parte di altri consorzi, enti o associazioni riconosciute che operino in contrasto con gli scopi statutari e svolgano attività in concorrenza.

Articolo 5 - Ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta in originale che dovrà indicare:

- a) cognome e nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e/o partita Iva, indirizzo e-mail, indirizzo pec, indirizzo sito web;
- b) l'attività svolta, l'esperienza e la capacità professionali maturate nei settori di cui all'oggetto del Consorzio;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, comunque entro i limiti fissati dalla vigente legislazione;
- d) gli ettari di proprietà dell'azienda e gli ettolitri di vino imbottigliati nell'anno precedente.

Se l'istanza è avanzata da persone giuridiche, oltre a quanto indicato nelle precedenti lettere b) e c) la domanda dovrà indicare:

A) la ragione sociale o denominazione, la sede legale, la forma giuridica, il codice fiscale, la partita Iva ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese;

B) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive la domanda;

C) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa deliberazione, da allegare in copia.

Dovrà altresì essere allegata in calce copia autentica dell'Atto costitutivo e dello Statuto e versato contestualmente alla presentazione della domanda il rimborso delle spese di istruttoria.

L'aspirante socio è tenuto, unitamente alla presentazione della domanda, al versamento dell'intero ammontare delle azioni sottoscritte in misura non inferiore a 20 (venti). In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consorzio restituirà integralmente entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto quanto riscosso.

L'Organo amministrativo, verificata la sussistenza dei requisiti fissati dal presente Statuto, può ammettere l'aspirante socio dandone specifica comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 15 giorni dalla deliberazione di ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori sul libro soci del Consorzio.

Nel caso in cui l'Organo amministrativo deliberi il rigetto della domanda, lo stesso deve darne motivata comunicazione a mezzo raccomandata A/R all'aspirante socio non ammesso entro 60 giorni dalla deliberazione.

L'aspirante socio non ammesso può proporre, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, domanda scritta affinché sulla domanda si pronunci l'Assemblea del Consorzio. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata per esprimersi sul punto.

Nella successiva relazione al bilancio, l'Organo amministrativo illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, che devono contenere quanto indicato dall'articolo 2354 del Codice civile ed il cui valore nominale, pari ad Euro 25,00 (venticinque/00), corrisponde ad una frazione del capitale sociale.

In ogni caso non potrà essere ammesso al Consorzio un aspirante socio che sia sottoposto a fallimento od in generale a procedura concorsuale.

Articolo 6 - Diritti del socio

Il socio ha diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione dei libri sociali, dei verbali dell'Assemblea, del bilancio d'esercizio, delle relazioni accompagnatorie e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione secondo le modalità previste dalla legge;

d) presentare agli organi sociali eventuali proposte, memorie o osservazioni relativi alla gestione del Consorzio.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del presente Statuto, relativi al versamento delle azioni sottoscritte ed al rimborso delle spese di istruttoria, il socio è tenuto a:

I) osservare le norme contenute nel presente Statuto, nelle deliberazioni e nei regolamenti del Consorzio;

II) applicare, in materia di produzione delle uve, vinificazione e imbottigliamento le norme adottate dal Consorzio negli eventuali protocolli, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi;

III) concorrere alla copertura delle spese per i servizi e le operazioni sociali, nonché alla costituzione ed al finanziamento dei fondi necessari al conseguimento degli scopi sociali, in proporzione alla rispettiva partecipazione agli stessi;

IV) corrispondere il contributo annuo stabilito dall'Assemblea;

V) consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio intende svolgere per la vigilanza ed i controlli ai fini della verifica del rispetto dei protocolli adottati;

VI) prestare la massima collaborazione per il raggiungimento degli scopi del Consorzio ed astenersi dal porre in essere atti o comportamenti che pregiudichino o ostacolino in qualunque modo gli scopi consortili.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, la qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Articolo 9 - Sanzioni

Il Consiglio d'Amministrazione può comminare delle sanzioni a carico del socio che non abbia adempiuto le obbligazioni assunte e/o che abbia contravenuto alle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti, nelle deliberazioni del CdA e/o in altri documenti vincolanti emanati dal Consorzio.

Il Consiglio d'Amministrazione applica una sanzione commisurata alla gravità dell'inadempienza e/o della contravvenzione ed all'entità del danno, di qualsiasi tipo, causato alla generalità degli associati, al Consorzio medesimo e/o a soggetti terzi.

Sono applicabili le seguenti sanzioni, anche cumulativamente:

a) diffida;

b) sanzione pecuniaria;

c) sospensione temporanea dai benefici di appartenenza al Consorzio;

d) esclusione del socio, nei casi previsti dall'articolo 10 del presente Statuto.

Il CdA inoltra al socio a mezzo raccomandata A/R una comunicazione scritta che indichi espressamente la contestazione e la sanzione ad esso comminata. Il socio ha la facoltà di inoltrare al Consorzio entro 15 giorni dal ricevimento della stessa un documento scritto a mezzo del quale prende posizione sui fatti contestati. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale documento, il CdA si esprime nuovamente sulle inadempienze e/o contravvenzioni contestate al socio con comunicazione motivata. In caso di mancata risposta, la sanzione si dà per confermata, salvo ricorso all'autorità giudiziaria nei termini di cui all'articolo 2533 c.c..

Articolo 10 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione dell'articolo 9 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio può disporre l'esclusione del socio che:

a) non sia in possesso o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi

statutari;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) abbia danneggiato gravemente, in qualunque modo, il Consorzio o i soci dello stesso;

e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;

f) che, senza giustificato motivo, si sia reso moroso nel pagamento degli obblighi pecuniari a qualunque titolo assunti nei confronti del Consorzio;

g) che non contribuisca alla costituzione di eventuali fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo amministrativo;

g) che sia in situazione di incompatibilità con il Consorzio, in specie danneggiandolo o ostacolando nel perseguimento degli obiettivi sociali o praticando attività in concorrenza con quelle consortili;

h) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o, in ogni caso, venga sottoposto a procedura concorsuale.

L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al Socio a mezzo lettera raccomandata A.R.

Contro la delibera di esclusione il Socio può appellarsi al Tribunale, entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione.

La sussistenza delle cause di esclusione è accertata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Recesso del socio

Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e con effetti a decorrere dalla chiusura stessa.

Il socio che intende recedere dal rapporto dovrà darne comunicazione scritta ed inoltrarla al Consorzio con raccomandata A/R o pec.

La delibera di recesso del socio è comunicata a quest'ultimo dal Consorzio con raccomandata A/R o pec.

Il socio può altresì recedere nei casi previsti dalla legge.

Articolo 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni detenute dal socio defunto secondo le modalità previste dal successivo articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio defunto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Articolo 13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni, rivalutate eventualmente a norma del successivo articolo 24 del presente Statuto.

La liquidazione della somma di spettanza del socio recesso o escluso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione

alle perdite imputabili a capitale, e comunque in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale a norma dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice civile.

Il pagamento, salvi eventuali diritti di compensazione spettanti al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 14 - Prescrizione dei diritti, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti o esclusi o gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto al rimborso delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle somme per le quali non verrà richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma precedente sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo in una apposita riserva indisponibile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo per il pagamento delle somme a qualunque titolo non versate per un anno dal giorno in cui la cessazione del rapporto sociale ha avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato nei confronti di quest'ultimo nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione.

Il medesimo termini vigono per gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SPECIALI

Articolo 15 - Categorie speciali di soci

L'Organo amministrativo può deliberare, a norma di quanto previsto dall'articolo 2527 del Codice civile, l'ammissione di soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nel Consorzio.

Possono essere ammessi a tale categoria speciale coloro che, su delibera dell'Organo amministrativo con ratifica dell'Assemblea ordinaria dei Soci, siano in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali, nell'ottica di un loro armonioso e coerente inserimento nelle strategie del Consorzio.

La delibera di ammissione del socio stabilisce:

I) nel rispetto del limite temporale di 5 anni fissato ex lege e del principio di parità di trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

II) i criteri attraverso i quali si articola l'inserimento a pieno titolo nell'assetto produttivo del Consorzio;

III) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere od acquistare al momento dell'ammissione al Consorzio, nel rispetto del limite minimo fissato ex lege.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

A norma dell'articolo 24 del presente Statuto, ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci. In ogni caso ai soci speciali non spetta l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio speciale esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative

all'approvazione del bilancio. Al socio speciale non è concesso rappresentare altri soci in Assemblea.

Alla scadenza del periodo di inserimento fissato dall'Organo amministrativo, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci cooperatori, a condizione che abbia rispettato gli impegni di partecipazione al Consorzio e seguito l'iter di graduale inserimento. Il Consiglio d'Amministrazione comunica al socio speciale la sua nomina a socio cooperatore ordinario a seguito di delibera ed a mezzo raccomandata A/R.

Nel caso in cui il socio speciale non abbia ottemperato ai suoi obblighi, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione del socio, comunicandolo per iscritto ed a mezzo raccomandata A/R.

In quanto compatibili, al socio speciale si applicano le disposizioni contenute nel presente Statuto relative ai soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Articolo 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31/12/1992.

Articolo 17 - Conferimenti ed azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono imputati ad uno specifico Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 25,00 (venticinque/00) Euro l'una. Ciascun socio sovventore deve sottoscrivere un minimo di 20 (venti) azioni. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione al libro soci.

Le azioni dei soci sovventori devono contenere quanto indicato dall'articolo 2354 del Codice civile, oltre alla specifica denominazione "azione di socio sovventore".

Articolo 18 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo, salvo che l'Assemblea disponga diversamente in occasione dell'emissione dei titoli.

In caso di cessione di azioni da parte dei soci sovventori, esse devono essere offerte in prelazione al Consorzio e, subordinatamente, agli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Consorzio entro 45 giorni dalla data di comunicazione scritta da parte del socio alienante della volontà di cederle. Il diritto di prelazione degli altri soci può essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia al diritto di prelazione da parte del Consorzio o dall'infruttuoso spirare del termine di cui sopra.

Il Consorzio può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Nel caso in cui il Consorzio e gli altri soci non si siano avvalsi nei termini previsti del diritto di prelazione, il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare a mezzo raccomandata A/R all'Organo amministrativo il proposto acquirente. Gli Amministratori debbono

pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per esprimere il loro eventuale gradimento.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito. In mancanza di comunicazione, il socio sovventore potrà vendere a chiunque.

Articolo 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, che contestualmente stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale limitazione o esclusione del diritto di opzione a favore dei soci cooperatori sulle azioni emesse, motivata dall'Organo amministrativo;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi connessi alle azioni, nei limiti fissati dalla legge e dal presente Statuto;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, comunque entro i limiti fissati dal presente Statuto, qualora si debba procedere alla riduzione di capitale per perdite, queste ultime graveranno anche sul Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale in misura proporzionale al rapporto tra questo ed il capitale conferito dagli altri soci.

Articolo 20 - Voti dei soci sovventori

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Fermo restando il limite di cui al precedente comma, ciascun socio sovventore avrà diritto ad 1 voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute.

Qualora, per qualsiasi motivo, si superi il limite fissato dal primo comma del presente articolo, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Articolo 21 - Recesso dei soci sovventori

Ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni.

In quanto compatibili, ai soci sovventori si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Statuto.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22 - Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile;
- b) dai conferimenti dei soci e dei soci speciali, la cui partecipazione deve essere nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge;
- c) dai conferimenti dei soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- d) dalla riserva legale indivisibile;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
f) dall'eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
g) dalla riserva straordinaria indivisibile;
h) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dallo Statuto o dalla legge.

Articolo 23 - Azioni

Le azioni hanno valore nominale pari ad Euro 25,00 (venticinque/00).
Le azioni, salva autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né essere cedute, nemmeno ad altri soci, salvo il diritto di recesso di cui agli articoli 11 e 22 del presente Statuto.

Articolo 24 - Ristorno

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito secondo una delle seguenti forme, anche cumulativamente:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della partecipazione detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno deve essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici tra il Consorzio ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale sarà compilato, secondo le norme di legge, il bilancio d'esercizio.

Il bilancio deve essere presentato dall'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni secondo quanto previsto dall'articolo 2364 del Codice civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura minima del 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31/01/92 nella misura minima prevista dalla legge;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti di legge;
- d) all'eventuale riserva per l'acquisto di azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ad ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Statuto o per legge.
- f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- g) ad eventuali dividendi a favore dei soci sovventori in misura non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente;
- h) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione e l'eventuale Comitato Esecutivo;
- c) l'eventuale Collegio Sindacale.

Articolo 27 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea può riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale o le altre eventuali sedi del Consorzio, purché sia ubicato sul territorio provinciale e sia di facile accesso.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero a mezzo Fax e posta elettronica certificata, ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve indicare:

- I) l'ordine del giorno;
- II) il luogo, la data e l'ora di ritrovo della prima e della seconda convocazione, fissate in due giorni diversi.

Qualora gli adempimenti di cui sopra non vengano rispettati, l'Assemblea si reputa validamente costituita esclusivamente quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo. Ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga informato a sufficienza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 25 del presente Statuto.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritiene necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione. In tal caso la convocazione deve avvenire senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione su istanza dei soci non è ammessa per argomenti sui quali a norma di legge l'Assemblea delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta.

Articolo 28 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, i rendiconti, la relazione annuale, l'eventuale bilancio preventivo e destina gli utili;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio d'Amministrazione, compresi il Presidente e il Vice - Presidente, determina il loro numero ed il loro compenso;
- c) elegge il soggetto deputato alla revisione contabile e ne determina il compenso;
- d) elegge i componenti del Collegio Sindacale, e ne determina il compenso;
- e) delibera sui regolamenti formulati dal Consiglio d'Amministrazione;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale;
- g) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;
- h) determina l'importo della tassa di ammissione ed il contributo annuo richiesto ai soci del Consorzio, prevede e determina l'ammontare di

eventuali altri contributi a carico dei soci;

i) approva le decisioni del Consiglio di Amministrazioni aventi ad oggetto tutti gli investimenti, mobiliari od immobiliari, di importo uguale o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

l) approva le decisioni del Consiglio di Amministrazioni aventi ad oggetto un eventuale partecipazione del Consorzio in società, consorzi, cooperative e qualsiasi altro eventuale soggetto giuridico terzo, nel caso in cui la partecipazione comporti per il Consorzio un investimento uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);

m) approva il regolamento per la raccolta del prestito sociale;

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento del Consorzio, alla nomina dei liquidatori, alla determinazione dei loro poteri ed alle altre materie ad essa riservate dalla legge.

Articolo 29 - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti almeno due terzi dei voti dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, siano presenti almeno due quinti dei voti dei soci aventi diritto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 30 - Voto

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute e l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori trova applicazione l'articolo 20 del presente Statuto.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto o nei versamenti delle somme dovute a qualsiasi titolo alla società.

Il socio che, per giustificato motivo, non può intervenire in Assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da terzi non soci. Ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci.

Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea può decidere altre modalità di espressione palese del voto, compresa quella per acclamazione.

E' ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; ed in caso di assenza di tutti e due da persona designata dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei

voti presenti. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 32 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione del Consorzio spetta ad un Consiglio d'Amministrazione composto **da un Presidente, un Vice - Presidente, e da un numero di consiglieri variabile da 1 (uno) a 5 (cinque).**

Gli Amministratori sono eletti a maggioranza relativa dei voti dall'Assemblea. L'Assemblea ne determina il numero di volta in volta prima della loro elezione.

Possono far parte del Consiglio d'Amministrazione anche non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio d'Amministrazione provvede senza ritardo alla loro sostituzione con deliberazione presa a maggioranza relativa. I membri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo gli amministratori rimasti in carica possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata con urgenza dal Collegio Sindacale (se nominato), che nel frattempo può svolgere gli atti di ordinaria amministrazione del Consorzio.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, agli Amministratori è concesso di ricoprire altri incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Organo amministrativo del Consorzio. In assenza di tale autorizzazione, l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio.

Articolo 33 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, salvi i casi riservati alla competenza o all'approvazione dell'Assemblea in forza di previsioni del presente Statuto o di legge.

In forza della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile è attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza sull'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative sopravvenute.

Ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione determina il contenuto, i limiti, la durata e le eventuali modalità di esercizio di tale delega.

Gli organi delegati devono riferire, almeno ogni centoottanta giorni, agli

amministratore ed al collegio sindacale (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società (o da eventuali sue controllate).

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b) delibera l'ammissione dei soci a norma del presente Statuto;
- c) esprime il proprio eventuale gradimento in ordine alla sottoscrizione ed al trasferimento delle azioni dei soci sovventori;
- d) predispone gli eventuali bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- e) delibera sulla partecipazione del Consorzio ad altre società o enti, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Statuto;
- f) delibera sulle diffide, sanzioni pecuniarie, sospensioni temporanee dai benefici di appartenenza al Consorzio ed esclusioni;
- g) delibera su ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui acquisti e vendite di beni mobili ed immobili e concessione di garanzie.

Articolo 34 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vice - Presidente, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando almeno un terzo degli Amministratori ne abbia fatta domanda.

La convocazione deve avvenire, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 2 giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che sia presente la maggioranza dei membri in carica.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo Amministrativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, con voto palese.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico con particolare riguardo a quanto prescritto dall'articolo 2513 del Codice civile, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci cooperativi, speciali e sovventori.

Articolo 35 - Compensi agli Amministratori

I compensi dovuti agli Amministratori sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 28 lettera b) del presente Statuto. Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono delegati specifici compiti.

Articolo 36 - Presidenza e rappresentanza

La firma e la rappresentanza verso terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice - Presidente, con tutti i poteri relativi.

Il Presidente ovvero i suoi sostituti possono delegare la firma ad altro Amministratore, oppure ad estranei al Consiglio nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 37 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo, delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) membri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38 - Collegio Sindacale

Nei casi previsti per legge ovvero laddove deliberato dall'Assemblea, verrà nominato un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 39 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale se nominato, collegio che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, sentito il Collegio sindacale se nominato, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

Articolo 40 - Clausola di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 41 - Scioglimento anticipato

In caso di scioglimento anticipato del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- b) a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31/01/92.

Articolo 42 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico, amministrativo e/o gestionale del Consorzio può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio d'Amministrazione ed approvarsi dall'Assemblea. I regolamenti così approvati hanno efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci e componenti del Consorzio.

Articolo 43 - Principio di mutualità

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori, sia durante la vita del Consorzio sia all'atto di scioglimento dello stesso;
- vige l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Lorenzo Cesconi

F.to Giovanna Zanolini L.S.